

Statuto delle studentesse e degli studenti: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - SANZIONI

CAPO I

Ambito

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 24.06.1998 n.249 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e del D.P.R. n.235 del 21.11.2007.

Il presente statuto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. del D.P.R 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento secondo i seguenti criteri:

1. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
2. la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni;
3. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
4. le sanzioni sono sempre temporanee e tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano;
5. allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

CAPO II

Regolamento di disciplina: doveri dello studente

1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente l'attività scolastica e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Istituto.
2. Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e degli altri studenti lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé.
3. Nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri lo studente è tenuto a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 DPR 249/98
4. Lo studente è tenuto ad affrontare le verifiche, individuali e collettive, nel rispetto dei principi di responsabilità e di lealtà.
5. Lo studente è tenuto ad osservare le disposizioni di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto ed affisse in tutti i locali.
6. Lo studente è tenuto ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature
7. ed i sussidi didattici, in base alle norme del Regolamento d'istituto, senza arrecare danni al patrimonio scolastico, all'integrità personale o a beni degli altri studenti, dei docenti, del personale e di terzi presenti nell'edificio scolastico.
8. Lo studente condivide con il personale della scuola la responsabilità di rendere accogliente e decoroso l'ambiente scolastico, impegnandosi ad averne cura.
9. Durante le ore di lezione gli studenti non devono tenere acceso il telefono cellulare.
10. Lo studente è tenuto al rispetto della privacy degli alunni e di tutto il personale della scuola.

CAPO III SANZIONI

1. Riferimenti normativi.

Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- o Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “**Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 “**Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;
- o Legge 7 agosto 1990, n. 241 “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;
- o Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “**Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa**” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- o Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “**Codice in materia di protezione dei dati personali**” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

2. La sanzione disciplinare e il procedimento amministrativo.

È fondamentale tenere presente che l’irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare comporta la necessaria attivazione di un apposito procedimento amministrativo di accertamento, conosciuto più comunemente come procedimento disciplinare; tale procedimento a tutti gli effetti si informa non solo sulle norme di legge settoriali citate nell’art. 1, ma anche sulle regole generali contemplate dalla L. 241/90, anch’essa citata, e le sue successive modifiche.

Il procedimento amministrativo rappresenta il modo tipico (in quanto espressamente previsto come tale da una norma giuridica) e necessario (in quanto imprescindibile) di esplicazione dell’attività svolta da ogni pubblica Amministrazione.

Il procedimento si articola in diverse fasi:

- o fase dell’iniziativa: che spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
- o fase istruttoria: è diretta dal responsabile del procedimento ed ha lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale;
- o fase decisoria: è propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell’autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria ovvero a chi spetta il potere di punire.

La L.241/90 introduce anche dei principi che costituiscono specifici obblighi di adempimento da parte dell’Amministrazione.

3. Campo di riferimento.

Le sanzioni oggetto del presente regolamento traggono origine da violazioni ai doveri propri degli studenti. Tali doveri sono elencati all'art. 3 del Regolamento di Istituto, come da art. 3 del D.P.R. 249/98.

Per maggiore chiarezza si riporta un elenco non esaustivo di categorie passibili di sanzioni disciplinari raggruppate in 5 macroaree (All. A):

- mancanza ai doveri scolastici (come una abituale negligenza);
- mancanza di rispetto verso i compagni o altre persone;
- atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e/o produttiva della comunità scolastica;
- violazione delle norme dei regolamenti e delle norme di sicurezza;
- uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature; o turbamento del regolare andamento della scuola.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Al di là degli aspetti disciplinari, sussiste l'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di procedere a denunciare all'Autorità Giudiziaria i reati di danneggiamento o furto ai danni di beni pubblici, per i reati commessi a scuola e perseguibili d'ufficio: lesioni con oltre 20 gg di prognosi; violenze sessuali su minori, furto, furto aggravato, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, violenza aggravata continuata (bullismo), aggressioni ai danni di operatori. Analogamente si dovrà segnalare la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti, i reati di oltraggio o diffamazione ai danni dell'Istituzione o di Organi di essa.

4. Classificazione delle sanzioni.

Gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità, tali sono:

a) **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.**

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249/98 né dal D.P.R. n. 235/07, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento. Esse intendono ripristinare situazioni che costituiscono lievi violazioni alle norme di cui all'art. 3 del Regolamento. Tali violazioni, con un concetto di proporzionalità sulla base del comportamento negligente e dell'eventuale recidività posta in essere, vengono sanzionate con:

1. **Richiamo verbale** da parte del docente o del dirigente scolastico;
2. **Avvertimento scritto** su registro di classe;
3. **Convocazione dei genitori** da parte del Dirigente Scolastico;
4. **Ammonizione scritta**, irrogata dall'insegnante o dal dirigente scolastico tramite annotazione sul registro di classe e, nei casi più gravi, comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
5. **Riparazione del danno** o risarcimento monetario.

b) **Provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottati secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 avente per oggetto "Modifiche all'art.4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249" e sono di seguito riepilogati.**

1. **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla propria classe** (sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza) in questo periodo lo studente dovrà svolgere, al di fuori del contesto classe e in orario di lezione, dei compiti specifici assegnati dai docenti.
2. **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8).**

a. Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

b. In particolare:

3. le sanzioni da 1 a 15 giorni saranno comminate dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti.

4. **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).**

a. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

5. devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
6. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Gli accertamenti dovranno essere condotti senza interferire con l'operato degli organi inquirenti della Magistratura.

- c) **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis).**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni che determinano l'allontanamento dalla comunità scolastica, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

d) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al terzo alinea ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

e) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

5. Elementi di valutazione.

In allegato "A" viene riportata una tabella che elenca alcune infrazioni, le conseguenti possibili sanzioni disciplinari anche in funzione della recidività e l'indicazione dell'organo a cui risale la potestà sanzionatoria. Tale tabella deve essere considerata solo un compendio della possibile casistica e le sanzioni riportate hanno solo titolo indicativo e non esaustivo, significando che ogni caso deve essere valutato in funzione di molteplici aspetti come di seguito indicato.

Elementi di valutazione della gravità dei comportamenti posti in essere sono:

1. l'intenzionalità del comportamento;
2. il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
3. la predisposizione dello studente a porre in essere comportamenti in antitesi con i regolamenti e le norme del vivere civile;
4. il concorso nella mancanza di più studenti tra loro e la differenziazione del provvedimento anche sulla base dell'età degli studenti coinvolti;
5. la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

6. Potestà sanzionatoria.

Le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad applicarle sono:

- o ammonizione orale può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico;
- o nota sul registro di classe può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico;

- o ammonizione scritta con relativa comunicazione ai genitori può essere impartita dal Dirigente Scolastico;
- o allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni può essere imposto dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe; di tale allontanamento verrà informato anche il Consiglio d'Istituto;
- o allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico su deliberazione del Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.

7. L'accertamento delle mancanze disciplinari.

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. Ove l'infrazione sia tale da presupporre l'allontanamento anche temporaneo dall'istituto, tale comunicazione dovrà avere la forma scritta ed essere firmata dal Dirigente Scolastico. La segnalazione dell'infrazione deve pervenire al Dirigente entro cinque giorni dall'accaduto.
2. Nei casi di ammonizione in classe, di nota sul registro o di ammonizione scritta, la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe eventualmente insieme alle giustificazioni dello studente. Chi dispone il provvedimento può chiedere al Dirigente Scolastico la convocazione dei genitori.
3. Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente accompagnato da un genitore se minore, di fronte all'organo collegiale competente per la fase decisoria.

8. Il procedimento disciplinare.

Nel caso di applicazione di sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica il procedimento ha inizio con la contestazione orale degli addebiti prosegue con l'esposizione, anch'essa orale, delle giustificazioni da parte dello studente e si conclude - tranne ovviamente per il richiamo verbale - con l'annotazione nei modi stabiliti nel precedente art.. Si precisa che i provvedimenti di ammonizione scritta,

riparazione o risarcimento del danno ed il divieto di partecipazione a visite didattiche debbono sempre essere a firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dall'istituto il procedimento disciplinare si apre con la contestazione scritta degli addebiti (indicazione del fatto opportunamente circostanziato, che costituisce trasgressione disciplinare) e deve inoltre contenere le informazioni riguardanti:

- o il responsabile del procedimento, individuabile nella totalità dei casi nel Dirigente Scolastico;
- o il tempo concesso a difesa indicando chiaramente il numero di giorni - normalmente 5 a partire dalla data della notifica dell'atto - entro cui lo studente può presentare memorie difensive al Dirigente Scolastico;
- o la data, l'ora ed il luogo di convocazione innanzi il collegio giudicante e la possibilità di farsi assistere da un genitore se minorenni.

L'organo competente, sentito lo studente e vagliate le eventuali memorie difensive, decide entro 5 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato. La decisione viene espressa dall'organo collegiale con votazione segreta volta a stabilire con il criterio della maggioranza assoluta se lo studente è meritevole o meno di essere allontanato dall'istituto; successivamente a seguito di discussione si deciderà l'entità temporale dell'allontanamento.

Qualora l'organo collegiale pervenga alla decisione di non doversi procedere all'allontanamento, formulerà una motivata proposta da sottoporre al Dirigente Scolastico con la quale si darà indicazione dei provvedimenti che si ritiene opportuno adottare nei confronti dello studente compresi nella casistica indicata all'art.4, co. a.

Il procedimento si conclude con la comunicazione della decisione, che si compone di tre elementi necessari e indefettibili:

- o la determinazione della sanzione irrogata;
- o la motivazione della sanzione;
- o le modalità per l'impugnazione della decisione.

La comunicazione scritta deve essere fatta anche nel caso in cui la decisione consista nella volontà di non sanzionare.

SULL'IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

9. Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

In applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 235/07 che modifica l'art. 5 del D.P.R. 249/98, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. All'uopo è costituito un Organo di Garanzia che valuterà la corretta applicazione della norma e del presente regolamento; lo stesso Organo decide, su richiesta degli studenti o di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto a seguito dell'applicazione del D.P.R. 235/07 e del presente regolamento.

10. Composizione e attività dell'Organo di Garanzia (O.G.).

L'organo di garanzia è composto da:

- un docente titolare ed un supplente designato dal Consiglio d'Istituto;

- un genitore e da uno studente titolari ed relativi supplenti eletti dal Consiglio di Istituto;
- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Dovranno inoltre essere designati un docente, un genitore ed uno studente in grado di subentrare ai titolari in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). L'O.G. viene rinnovato annualmente.

Le funzioni dell'O.G. sono anche riconducibili al:

- o controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...); proposta di eventuali modifiche/integrazioni da presentare al Consiglio d'Istituto (a seguito delle indagini effettuate e delle discrepanze rilevate);
- o facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- o informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi) ;
- o assistenza ai Docenti ad ai Consigli di Classe nella interpretazione del regolamento e nella definizione delle sanzioni.

In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

L'eventuale ricorso non sospende l'efficacia della sanzione, la sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.

12. Organo di Garanzia Regionale.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse contro le violazioni della norma di legge anche contenute nei regolamenti degli istituti. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo. Tale organismo renderà il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

Allegato A Macroaree Infrazioni

Macroarea infrazione: **MANCANZA AI DOVERI SCOLASTICI**

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
			Senza recidiva	Con recidiva
Assenza non giustificata	Richiamo verbale Telefonata genitori	Convocazione Genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Ritardo nel giungere a scuola	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Telefonata genitori Voto di condotta	Docente	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Rientro in classe dopo il suono della campanella	Richiamo verbale	Avvertimento scritto	Docente Consiglio di classe	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Allontanamento dall'istituto non autorizzato.	sospensione <=15 giorni Telefonata genitori	sospensione >15 giorni Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio di istituto
Allontanamento dal luogo di svolgimento delle attività didattiche non autorizzato	sospensione <=15 giorni Telefonata genitori	sospensione >15 giorni Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio di istituto
Smarrimento di verifiche, libri dell'istituto, ecc..	Ammonizione Scritta Telefonata genitori Pagamento danno	Voto condotta Telefonata genitori Pagamento danno	Dirigente scolastico Consiglio di classe	

Macroarea infrazione: **MANCANZA DI RISPETTO VERSO I COMPAGNI, I DOCENTI O di ALTRE PERSONE dell'ambito scolastico**

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
			Senza recidiva	Con recidiva
Disturbo durante le lezioni	Richiamo verbale	Avvertimento Scritto sospensione <=15 giorni Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Utilizzo di un linguaggio scorretto od offensivo.	Avvertimento Scritto Telefonata genitori	Ammonizione Scritta Convocazione Genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Mancanza di rispetto dell'ordine e della pulizia di aule, palestre, laboratori e spazi comuni.	Richiamo verbale	Avvertimento Scritto Comunicazione Genitori Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico. (es. pantaloni corti per i maschi, gonne troppo corte o magliette succinte per le femmine...)	Richiamo verbale	Avvertimento Scritto Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Consumo di bevande e cibo durante le lezioni.	Richiamo verbale	Avvertimento Scritto Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico Consiglio di classe

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione caso ricidività	in di	Competenza a comminare la sanzione	
				Senza ricidiva	Con ricidiva
Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola	Convocazione genitori Richiamo verbale	Convocazione genitori Avvertimento Scritto sospensione <=15 giorni Voto condotta		Docente Consiglio di classe	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola <u>con utilizzo di social networks, blog, web...</u>	Convocazione genitori Avvertimento Scritto Ammonizione scritta Sospensione < =15 gg Voto condotta	Convocazione genitori Sospensione >15 gg Voto condotta		Consiglio di classe	Consiglio di Istituto
Ricorso alle aggressioni fisiche nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola.	Convocazione genitori Sospensione < =15 gg Voto condotta	Sospensione >15 gg Convocazione genitori Voto condotta		Consiglio di classe	Consiglio di Istituto
Danneggiamento volontario di cose appartenenti a compagni, docenti, ecc..	Convocazione genitori Sospensione < =15 gg Voto condotta con ripristino del danno causato	Convocazione genitori Sospensione >15 gg Voto condotta con ripristino del danno causato		Consiglio di classe	Consiglio di Istituto

Macroarea infrazione: **MANCANZE COMPORTAMENTALI**

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
			Senza recidiva	Con recidiva
Comportamento esterno lesivo all'immagine dell'istituto (con aggravante se attraverso utilizzo di social networks, blog, web..)	Ammonizione Scritta Telefonata genitori Voto condotta Sospensione da 1 a 3 gg	Convocazione genitori Voto condotta Sospensione <= 15 gg (nei casi più gravi)	Consiglio di classe	Consiglio di classe
Contraffazione di verifiche, Manomissione delle comunicazione con la famiglia, Danneggiamento di documenti	Avvertimento Scritto Telefonata genitori	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Violazione del divieto di introduzione e di uso di materiali e oggetti non consentiti.	Avvertimento Scritto	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico Consiglio di classe
Introduzione di oggetti atti a offendere (coltelli, bastoni, ecc.).	Convocazione genitori Sospensione <=15 gg Voto condotta	Convocazione genitori Sospensione >15 gg Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio di Istituto
Possesso/Usò di sostanze alcoliche o stupefacenti.	Convocazione genitori Sospensione <= 15 gg Voto condotta	Convocazione genitori Sospensione >15 gg Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio di Istituto

Macroarea infrazione: **MANCANZE VERSO LA COMUNITÀ**

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a la	
			comminare sanzione	la
			Senza recidiva	Con recidiva
Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni	Avvertimento Scritto	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta	Docente	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Oltraggio e vilipendio dei simboli dello Stato, della Repubblica e delle sue Istituzioni Oltraggio e vilipendio alle razze, religioni e comportamenti razzisti e xenofobi.	Convocazione genitori Voto condotta Sospensione <= 15 gg	Convocazione genitori Sospensione >15 gg Voto condotta	Consigli o di classe	Consiglio di Istituto
Atti vandalici nei confronti dei beni della scuola Atti vandalici nei confronti dei beni degli studenti, dei docenti, del personale della scuola o di altri	Convocazione genitori Sospensione <=15 gg Voto condotta Ripristino del danno causato	Convocazione genitori Sospensione >15 gg Voto condotta Ripristino del danno causato	Consigli o di classe	Consiglio di Istituto
Comportamento intimidatorio nei confronti di altri studenti, dei docenti, del personale della scuola o di altri	Convocazione genitori Sospensione <= 15 gg Voto condotta	Convocazione genitori Sospensione >15 gg Voto condotta	Consigli o di classe	Consiglio di Istituto
Limitazione del libero accesso all'istituto	Convocazione genitori Sospensione <= 15 gg Voto condotta	Convocazione genitori Sospensione >15 gg Voto condotta	Consigli o di classe	Consiglio di Istituto

Macroarea infrazione: **MANCANZE VERSO LA COMUNITÀ**

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
			Senza recidiva	Con recidiva
Spaccio di sostanze stupefacenti	Convocazione genitori Allontanamento nei termini previsti dalla normativa Voto condotta		Consiglio di Istituto	
Furto di oggetti e materiali dell'istituto e di oggetti di compagni, docenti e altri.	Convocazione Genitori Voto condotta Ripristino del danno causato	Convocazione genitori Sospensione <= 15 gg Voto condotta Ripristino del danno causato	Dirigente Scolastico	Consiglio di classe

Macroarea infrazione: **MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI**

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
			Senza recidiva	Con recidiva
Violazioni delle disposizioni di sicurezza ovvero procurato allarme	Richiamo verbale Sospensione <= 15 gg	Avvertimento Scritto Sospensione >15 gg Voto condotta	Docente Consiglio di classe	Consiglio di Istituto
Uso di telefono cellulare o di altri strumenti elettronici se non autorizzati.	Avvertimento Scritto Voto condotta	Convocazione genitori Sospensione Max 3giorni Voto condotta	Docente Consiglio di classe	Consiglio di classe
Violazione della privacy nell'uso fotografico con i cellulari o con riprese audio-video	Convocazione genitori Sospensione <= 15 gg Voto condotta	Ammonizione scritta Convocazione Genitori Sospensione > 15 gg Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio di Istituto
Mancata osservanza alle norme che regolamentano l'uso di attrezzature scolastiche e laboratori.	Richiamo verbale	Avvertimento Scritto Voto condotta	Docente	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Fumare all'interno dell'istituto e nelle sue pertinenze (compresi cortili esterni) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 Legge 16 gennaio 2003 n. 3 D.L. 104 del 12.9.2013	Ammonizione Scritta Sanzione pecuniaria a termini di legge (da euro 27,50 ad euro 55,00)	Convocazione Genitori Voto condotta Sanzione pecuniaria a termini di legge (fino ad euro 275,00)	Docente Responsabile delegato	Dirigente Scolastico Responsabile delegato

Macroarea infrazione: **MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI**

Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
			Senza recidiva	Con recidiva
Utilizzo non autorizzato di ascensori, montacarichi, scale da appoggio, ecc..	Richiamo verbale	Avvertimento Scritto Voto condotta	Docente	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Mancato rispetto della velocità da mantenere nei parcheggi e nelle strade interne dell'istituto	Avvertimento Scritto	Ammonizione scritta Convocazione Genitori Voto condotta Divieto di accedere con il mezzo	Docente	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
Comportamenti che possono incidere sulla sicurezza propria ed altrui (es. correre per i corridoi, per le scale, ecc.)	Richiamo verbale	Avvertimento Scritto Voto condotta	Docente	Dirigente Scolastico Consiglio di classe

Facoltà di conversione

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica

1. L'organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica.
2. Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività di conversione.
3. La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

Attività di conversione

(D.P.R. 235 del 21.11.2007, art.1, comma 5 “Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica”)

DURATA DELL' ALLONTANAMENTO	ORARIO	ATTIVITA'
Fino a 5 giorni	Curricolare	<ul style="list-style-type: none"> • ripristino del decoro dei locali scolastici • ripristino del decoro dell'area cortilizia • azioni di supporto alle esigenze delle varie classi relativamente all'utilizzo dei materiali didattici • contribuire a progetti e ad azioni varie realizzate all'interno e fuori dalla scuola
Dai 5 ai 10 giorni	Curricolare Extra- curricolare	<ul style="list-style-type: none"> • ripristino del decoro dei locali scolastici • ripristino del decoro dell'area cortilizia • azioni di supporto alle esigenze delle varie classi relativamente all'utilizzo dei materiali didattici • contribuire alla realizzazione di progetti e di azioni varie • esercitazioni con altre classi
Dai 10 ai 15 giorni	Curricolare Extra-curricolare	<ul style="list-style-type: none"> • ripristino del decoro dei locali scolastici • ripristino dell'area cortilizia • contribuire alla realizzazione di progetti e di azioni varie • percorsi educativi presso Enti,Comunità,Associazioni il cui statuto contempli finalità educative,riabilitative, assistenziali in genere.